



## Statuto dell'Associazione

### **Art. 1 DENOMINAZIONE**

E' costituita, nel rispetto del codice civile e della L 383/2000 e successive modifiche e integrazioni, l'associazione "IO POTENTINO". All'interno del Logo ufficiale, composto da detta denominazione stilizzata e dalla presenza di riferimenti espliciti ai colori storici della città, compariranno parole di motto e sunto degli scopi associativi quali STORIA, FUTURO, SOLIDARIETA'.

### **Art. 2 SEDE**

L'associazione ha sede legale in POTENZA (PZ), Via Pretoria 320, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale all'interno del comune di Potenza, non comporta modifica statutaria.

### **Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE**

Scopo dell'associazione è : VALORIZZARE IL SENSO DI APPARTENENZA ALLA CITTA' DI POTENZA, DI OGNI SUO CITTADINO. VALORIZZARE USI E COSTUMI DELLA CITTA', PRESERVARE LE TRADIZIONI RELIGIOSE E CIVILI NONCHE' I PATRIMONI MATERIALI ED IMMATERIALI DELLA STESSA. SVILUPPARE LA CONOSCENZA E FAVORIRE LA COSCENZA CIVICA DEGLI APPARTENTI A TALE COMUNITA'. FUNGERE DA RIFERIMENTO PER TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI, ISTITUZIONALI ED ASSOCIATIVI NELLO SVILUPPARE, COORDINARE E SUPPORTARE, LA NASCITA E LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE E/O INIZIATIVE CHE SI PREFIGGANO FINALITA' COERENTI A QUELLE APPENA CITATE.

L'Associazione potrà dare vita, per raggiungere quanto sopra, iniziative specifiche come laboratori, stages, mostre, corsi, seminari e manifestazioni varie. L'Associazione si propone di attuare rassegne musicali ed artistiche in genere, principalmente nel territorio comunale d'appartenenza. L'Associazione, al suo interno, potrà costituire dei gruppi artistico-musicali, aventi finalità divulgative. L'Associazione potrà partecipare e/o attuare iniziative ricreative, culturali e artistiche correlate allo scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare a federazioni di associazioni analoghe, con divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.

L'Associazione potrà, in via esemplificativa e non tassativa, ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale:

istituire e gestire corsi di avviamento;

promuovere scambi culturali con altre associazioni aventi oggetto analogo;

predisporre un centro di documentazione a servizio degli associati e dei cittadini, offrendo un'opera di pubblica utilità;

provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, edizioni fonografiche, audiovisivi, costumi, abbigliamento, e quanto altro riconducibile direttamente o indirettamente agli scopi associativi; svolgere manifestazioni, esibizioni vocali e strumentali, convegni, dibattiti, mostre, al fine del raggiungimento dei propri obiettivi;

stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;

svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative;

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona e delle preferenze religiose, sessuali e politiche.

#### **Art. 4 GLI ASSOCIATI**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne maggiorenni che accettano gli articoli dello Statuto e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti associati è il Consiglio Direttivo.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. Il diniego, circa l'iscrizione all'associazione, va adeguatamente motivato dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta all'interessato. In base alle disposizioni del D. Leg. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto dell'associato.

All'atto dell'ammissione l'associato si impegna al versamento della quota associativa nella misura fissata annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Non è ammessa la figura dell'associato temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di associati:

- Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di associati ha carattere di perpetuità, previo pagamento della quota sociale.

- Ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di associato al Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di associati ordinari è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei associati ordinari è illimitato.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L'associazione può in caso di particolare necessità, a fronte di particolari compiti e/o situazioni,

1. erogare, a favore dei suoi associati, rimborsi spese anche forfettari nella misura equa e massima determinata dal consiglio direttivo,
2. assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

#### **Art. 5 DIRITTI DEGLI ASSOCIATI**

Gli associati aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti gli associati hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: l'associato volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti gli associati hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

#### **Art. 6 DOVERI DEGLI ASSOCIATI**

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Il comportamento dell'associato verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DELL'ASSOCIATO**

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al coordinatore del Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Consiglio.

L'associato può essere escluso dall'associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea degli Associati previo parere non vincolante del Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'assemblea degli associati nella prima riunione utile.

Associati receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

## **Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'associazione sono:

- L'assemblea degli associati;
- Il consiglio direttivo;
- Il presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

## **Art. 9 L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è organo sovrano dell'associazione. L'assemblea degli associati è costituita dagli associati fondatori ed ordinari, è convocata almeno una volta all'anno dal presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

- Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Direttivo.

Deve inoltre essere convocata quando il Direttivo lo ritenga necessario o quando la richiede almeno un decimo degli associati.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria elegge il Presidente, elegge il Consiglio Direttivo, propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi, approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo, fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione, ratifica le esclusioni degli associati deliberate dal Consiglio direttivo, approva il programma annuale dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno. Ogni associato ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un associato non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'associazione.

Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'assemblea straordinaria

Approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli associati.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti gli associati iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

## **Art. 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea.

Il Consiglio direttivo è costituito dal Presidente, più un numero di Consiglieri variabile tra 4 (quattro) e 12 (dodici). Il numero di Consiglieri è stabilito dall'Assemblea prima della nomina degli stessi, e vale fino alla nomina successiva. Il primo Consiglio Direttivo è deciso dagli associati fondatori in sede di atto costitutivo.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'assemblea generale), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti nell'ambito del Consiglio direttivo stesso).

Il Presidente ed i Consiglieri debbono essere scelti fra gli associati.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni del Legislatore fiscale.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. I libri sociali essenziali che l'Associazione deve tenere sono: il libro dei soci, il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'Assemblea, il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Vice presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Se un Consigliere si dimette, viene a mancare o decade al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza del primo dei non eletti, o indisponibilità dello stesso, sarà l'Assemblea, appositamente convocata, a deliberare la nomina del nuovo Consigliere fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo, con le stesse funzioni del Consigliere uscente.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente, in subordine quello del Vicepresidente, o in ulteriore subordine quello del Consigliere più anziano.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio Direttivo. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta con avviso da inviare ai membri dello stesso almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con modalità fissate nel regolamento interno. E' valida la convocazione effettuata tramite posta elettronica e pubblicazione su apposita "mailing list" e sito internet dell'Associazione.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario, o da chi ne fa le veci.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, e nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consiliare.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Il consigliere che, per motivi ingiustificati risulta assente per n. 3 (tre) riunioni consecutive, decade dal proprio ruolo.

L'eventuale revoca per altri motivi di uno o più membri del Consiglio Direttivo, per giusta causa, deve essere deliberata dall'assemblea ordinaria su proposta di almeno un terzo degli associati regolarmente iscritti o del collegio dei probiviri.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
2. redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione
3. redige e presenta all'assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
4. ammette gli associati

#### **Art. 11 IL PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea.

Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'assemblea degli associati e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

#### **Art. 12 I MEZZI FINANZIARI**

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'associazione provengono:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazione e legati;
- c) erogazioni liberali di associati e terzi;
- d) contributi degli organismi internazionali, dell'Unione Europea, dello Stato, di Enti Locali, di istituzioni o enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni a premi;
- f) proventi della cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'associazione e arricchire il suo patrimonio.

#### **Art. 13 BILANCIO**

I bilanci sono predisposti dal consiglio direttivo e approvati dall'assemblea.

Il bilancio è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è depositato presso la sede dell'associazione, e nelle varie sezioni, almeno 10 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

#### **Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE**

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi degli associati dell'associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la Legge italiana.

#### **Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità simili.

#### **Art. 16: DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.